




COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12
26010 - Monte Cremasco CR

☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr. 04/2015 Data 26/01/2015 Prot.	O G G E T T O	Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., per lo spargimento di liquami zootecnici in deroga al divieto stagionale previsto dalla normativa Regionale vigente. <u>Azienda Agricola BERTAZZOLI Lorenzo</u>
--	--	--

COMUNE DI MONTE CREMASCO
Prot.0000437 26.01.2015
CAT. I CLASSE 6 PARTENZA



IL SINDACO

Visti:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il d. m. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38, del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ed in particolare, all'articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione), comma 1, che dispone: "fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lett. i), dell'art. 5, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla l. n. 748 del 1984 è vietato nella stagione autunno invernale, di norma dal primo novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
 1. 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla l. 748 del 1984 per i letami e i materiali ad esse assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore a 65% per le quali vale il divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 24, comma 2;
 2. per i liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha la durata di: 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture arboree con inerbimento permanente; 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture;
- la deliberazione di giunta regionale 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d. lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione";
- la deliberazione di giunta regionale 7 novembre 2006, n. VIII/3439, avente ad oggetto: "Adeguamento del programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d. g. r. n. 17149/96, per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92, e del d. m. 209 del 7 aprile 2006";
- la deliberazione di giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5215, avente ad oggetto: "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d. lgs. 152/2006, art. 92 e del d. m. n. 209/2006) e adeguamento dei criteri e norme tecniche generali di cui alla d. g. r. n. VI/17149/1996, ed in particolare, il punto 3 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è

demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia";

- il decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 13642 del 14/11/2007, avente ad oggetto: "Individuazione del periodo utile di spandimento di letami, concimi azotati, ammendanti organici letami, liquami, fanghi, acque reflue e materiali ad essi assimilati di cui al d. m. 7 aprile 2006, art. 26, comma 1";
- la deliberazione di giunta n. VIII/005868 del 21/11/2007, avente ad oggetto: "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende situate in zona vulnerabile (d. lgs. n. 152/2006, art. 92, e del d. m. 7/4/2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d. g. r. n. VI/17149/1996, approvati con deliberazione di giunta n. VIII/5215 del 2 agosto 2007, della Regione Lombardia, ed in particolare l'art. 13, n. 5 dell'allegato 1, che stabilisce il divieto di utilizzazione dei liquami dal 1 novembre a fine febbraio;
- Il Decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 9977, del 28/10/2014, Identificativo Atto n. 592, "Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006, per la stagione autunno vernina 2014/2015", in cui è fissato il periodo di divieto di spandimento dal 17 novembre 2014, al 14 febbraio 2015;
- la nota prot. n. 2618/10/27-2/Gab. del 28/01/10, del Prefetto della Provincia di Cremona in cui è evidenziata la possibilità, in presenza dei necessari presupposti di urgenza e straordinarietà e con l'osservanza dei limiti temporali richiesti per tale tipologia provvedimento, di adottare ordinanze ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) di svuotamento dei bacini di stoccaggio dei reflui zootecnici, per evitare la tracimazione degli stessi con risvolti problematici sotto il profilo igienico-sanitario, viste le copiose e persistenti piogge autunnali;
- la domanda in data 24/01/2015 prot. 426 del titolare della Azienda Agricola BERTAZZOLI Lorenzo, con sede in questo Comune, Via Santi Nazario e Celso, 24, di poter smaltire, tramite spargimento sui terreni agricoli di proprietà della stessa, i propri reflui zootecnici;

Accertato che:

- le vasche di contenimento dei liquami il giorno 24 Gennaio 2015, sono già al limite della capienza; pertanto, nel giro di pochi giorni, i liquami contenuti nelle stesse tracimeranno;
- il divieto di utilizzo dei liquami scadrà con il quattordici febbraio 2015;
- tutti i terreni dell'azienda coltivati a "prato stabile", vista la particolarità della giacitura, sono composti in massima parte di torba, sono altamente permeabili e quindi vulnerabili, hanno scarsa struttura, e, per questo motivo, non si prestano alle lavorazioni con mezzi agricoli, se non in determinati periodi dell'anno, solo in assenza di precipitazioni da lungo tempo (periodo secco), ovvero quando il terreno è gelato, in quanto il peso dei mezzi stessi, altrimenti, rovinerebbe, affondando, la cotica erbosa;
- l'impossibilità di distribuire il letame sui terreni, così come legalmente stabilito dal primo novembre alla fine di febbraio, in questo particolare ambito, è causa d'inquinamento delle acque superficiali, contrariamente alle intenzioni di salvaguardia del territorio da parte del legislatore;
- la mancata fertilizzazione organica del terreno nel periodo invernale incide negativamente sulla resa del prato stabile nel periodo della ripresa vegetativa, causando la diminuzione della resa in foraggio;
- sono assai limitati i periodi dell'anno in cui è possibile eseguire le operazioni colturali meccanizzate;
- il periodo migliore per la distribuzione dei letami in questi terreni cade tra gennaio e febbraio;
- non è possibile stabilire a priori i giorni in cui, dato l'andamento degli eventi atmosferici, i terreni si presenteranno gelati e quindi praticabili dai mezzi agricoli, ma privi di neve;
- il periodo in cui vige il divieto di spandimento è stato segnato, sino ad oggi, da persistenti e abbondanti piogge, e le previsioni meteo evidenziano un elevato rischio di precipitazioni atmosferiche, anche nevose;

Ritenuto, dunque per le motivazioni sopra espresse, di essere in presenza dei necessari presupposti di urgenza e straordinarietà per l'adozione di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'osservanza dei limiti temporali richiesti per tale tipologia provvedimento e pertanto di concedere la deroga al divieto di spandimento **nel periodo dal 26/01/2015 al 31/01/2015.**

Visto il T. U. L. S. n. 1265 del 27/07/1934;

Visto l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1. Al solo scopo di evitare rischi di tracimazione delle vasche di contenimento dei reflui animali siti all'interno della azienda agricola BERTAZZOLI Lorenzo sita nel Comune di Monte Cremasco, con conseguenti risvolti problematici sotto il profilo igienico-sanitario

SI DISPONE LA DEROGA AL DIVIETO

di spandimento reflui zootecnici, imposto dalla normativa regionale (D.D.G. Regione Lombardia n. 9977)

La deroga avrà effetto dal **26 GENNAIO 2015** sino al **31 GENNAIO 2015**, decorsi i quali la deroga perderà ogni efficacia e validità ai fini delle conseguenze previste dalla legge e dalle norme in vigore.

2. Di rispettare, in caso di spargimento in deroga alle disposizioni Regionali, le seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spargimento stesso:

- Effettuare lo spandimento esclusivamente nei terreni di pertinenza delle aziende stesse espressamente indicati nel PUA/POA;
- Lo spandimento è potrà avvenire esclusivamente in condizioni meteo favorevoli (no pioggia e neve);
- Dovranno essere rispettate in materia di distanze dai corsi d'acqua le direttive imposte dalla recente normativa in vigore;
- E' comunque vietato lo spargimento, nei terreni ubicati in prossimità di civili abitazioni ed all'area comunale urbana, (a meno di 200 mt), mediante l'uso i botti a lunga gettata;
- è inoltre vietato lo spargimento dalle ore 7,00 alle ore 08,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini.

DISPONE

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge, nonché all'inserimento sul sito Web Istituzionale di questo Comune e mediante consegna ai seguenti soggetti:

Una copia della stessa verrà trasmessa ai seguenti Uffici:

- Alla Prefettura della Provincia di Cremona: protocollo.prefcr@pec.interno.it
- All'Amministrazione Provinciale di Cremona: protocollo@provincia.cr.it
- All'ARPA della Provincia di Cremona: cremona@arpalombardia.it
- Alla Stazione Carabinieri di Pandino: stcr129280@carabinieri.it
- Al Corpo Forestale dello Stato Trescore Cremasco: cs.crema@corpoforestale.it
- Azienda Agricola Bertazzoli Lorenzo

Dalla Residenza Municipale, li 26/01/2015



IL SINDACO
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini